
	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 6 e 7 aprile 2017 Barbara Attili - Regione Emilia-Romagna Focus sulla proposta di direttiva che modifica la procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi della direttiva 2006/123/CE (COM (2016) 821 final del 12 gennaio 2017)
---	---	--

**FOCUS SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA CHE MODIFICA LA PROCEDURA DI NOTIFICA DEI
REGIMI DI AUTORIZZAZIONE E DEI REQUISITI RELATIVI AI SERVIZI DELLA DIRETTIVA
2006/123/CE (COM (2016) 821 FINAL DEL 12 GENNAIO 2017):
UNA PRIMA VALUTAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI APPLICATIVI
SUGLI ORDINAMENTI REGIONALI (E NON SOLO)**

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 6 e 7 aprile 2017 Barbara Attili - Regione Emilia-Romagna Focus sulla proposta di direttiva che modifica la procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi della direttiva 2006/123/CE (COM (2016) 821 final del 12 gennaio 2017)
---	---	--


1. COSA PREVEDE L'ATTUALE MECCANISMO DI NOTIFICA PREVISTO DALLA DIRETTIVA 2006/123/CE.

A partire dal mese di ottobre 2013, le procedure di notifica formulate ai sensi dell'articolo 15 (paragrafo 7), dell'articolo 16 e dell'articolo 39 (paragrafo 5) della direttiva 2006/123/CE vengono effettuate attraverso l'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (di seguito "IMI"). Il regolamento UE n. 1024/2012 ("Regolamento IMI") del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, infatti, richiama espressamente all'articolo 3, anche le procedure di notifica ai sensi della direttiva 2006/123/CE.

In base a quanto previsto dalle citate norme della direttiva 2006/123/CE, gli Stati membri devono notificare alla Commissione europea, attraverso la piattaforma IMI, le disposizioni normative, regolamentari e amministrative che introducono requisiti per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizio previsti dall'art. 15, paragrafo 2, della direttiva europea, con riferimento alla libertà di stabilimento dei prestatori, e dall'articolo 16 della medesima direttiva, con riferimento alla libera prestazione di servizi.

In particolare, nel paragrafo 7 dell'articolo 15 della cd. direttiva servizi è specificato che gli Stati membri notificano alla Commissione europea, in fase di progetto, le nuove disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che introducono detti requisiti, qualora valutati conformi alle condizioni di non discriminazione, necessità e proporzionalità, specificandone le motivazioni. La Commissione europea comunica tali disposizioni agli altri Stati membri. Inoltre, attualmente, l'effettuazione della notifica non impedisce agli stati membri di adottare le disposizioni notificate alla Commissione europea ai fini della verifica di conformità rispetto alla direttiva servizi. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica, la Commissione europea esamina la compatibilità delle disposizioni notificate con il diritto europeo e se le valuta non compatibili adotta una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarle o, qualora le avesse già adottate, di sopprimerle.

A livello nazionale, a seguito della scelta di utilizzare la Piattaforma IMI quale strumento per l'effettuazione delle procedure di notifica previsto dal Reg. UE n. 1024/2012, è stato integrato il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). In particolare, il comma 2 dell'articolo 36 (Cooperazione tra autorità nazionali competenti) del decreto legislativo prevede che il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri costituisce il punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali ed europee, e l'articolo 13 (Notifiche), in vigore dal 19 gennaio 2013, prevede che il Dipartimento per le politiche europee (presso il quale è attivo il centro nazionale di notifiche) abbia il compito di provvedere sia alle notifiche alla Commissione europea, in fase di progetto, di tutte le nuove disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative attraverso cui si introducono nell'ordinamento italiano i requisiti individuati dalla direttiva medesima (e replicati nell'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 59), sia alla diffusione alle autorità competenti nazionali e regionali dei requisiti notificati alla Commissione dagli altri Stati membri. Le citate modifiche sono state introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma 6 e 7 aprile 2017 Barbara Attili - Regione Emilia-Romagna Focus sulla proposta di direttiva che modifica la procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi della direttiva 2006/123/CE (COM (2016) 821 final del 12 gennaio 2017)</p>
---	--	---

sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2010, inoltre, ha previsto che l'efficacia delle nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo sia subordinata alla previa notifica alla Commissione europea. In caso di mancata notifica, dunque l'inefficacia delle disposizioni approvate è la sanzione prevista dal legislatore statale. Su questo aspetto si evidenziano due elementi: in primo luogo, le amministrazioni italiane, sia nazionali che regionali, risultano in prevalenza non aver utilizzato il sistema di notifica previsto dalla direttiva e dal decreto legislativo n. 59 del 2010 di recepimento, con la conseguenza di incidere sulla effettiva attuazione della disposizione statale che prevede la sanzione dell'inefficacia delle disposizioni non notificate; in secondo luogo, la sanzione dell'inefficacia della disposizione non notificata prevista dal decreto legislativo 59 del 2010 sembrerebbe essere andata oltre le previsioni della direttiva servizi che attualmente nulla dispone al riguardo.


2. COSA PREVEDE LA PROPOSTA DI DIRETTIVA CHE MODIFICA LA PROCEDURA (COM (2016) 821).

La proposta di direttiva in esame è uno degli atti preannunciati nella Strategia per il mercato unico del 2015, inoltre, "Un mercato interno più profondo e più equo" è una delle dieci priorità di azione della Commissione europea, cui viene data attuazione attraverso la presentazione delle iniziative preannunciate dalla Commissione europea nel suo programma di lavoro annuale.

Con la proposta di direttiva in oggetto, la Commissione europea intende modificare la direttiva 2006/123/CE nella parte relativa alla procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi. Il sistema di notifica vigente, in base al quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione la modifica o l'introduzione nel loro ordinamento di requisiti che potrebbero limitare la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, in questi anni di applicazione, si è dimostrato non pienamente efficace nel prevenire l'introduzione di barriere discriminatorie. Infatti, non essendo chiare le conseguenze della mancata notifica, molti Stati membri non rispettano tale obbligo o notificano solo le misure già adottate senza fornire le informazioni necessarie. La Commissione europea, dunque, dopo aver svolto un'ampia consultazione che ha coinvolto gli Stati membri, altre Istituzioni UE e numerosi portatori di interessi, ha formulato una serie di modifiche con l'obiettivo di *"incrementare l'efficienza della procedura di notifica, migliorare la qualità e il contenuto delle notifiche trasmesse, includere requisiti aggiuntivi che, come dimostrato dall'applicazione della direttiva servizi, possono costituire ostacoli significativi al mercato interno dei servizi, e potenziare l'effettiva osservanza dell'obbligo di notifica"*.

Rispetto alle modifiche introdotte dalla proposta di direttiva in particolare si segnala:

- l'articolo 3, che precisa l'obbligo incondizionato per gli Stati membri di ottemperare alla notifica. L'articolo specifica, inoltre, quali sono le misure da notificare, che le notifiche devono essere trasmesse alla Commissione europea almeno tre mesi prima della loro adozione, quali sono le informazioni aggiuntive che devono accompagnare la

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma 6 e 7 aprile 2017 Barbara Attili - Regione Emilia-Romagna Focus sulla proposta di direttiva che modifica la procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi della direttiva 2006/123/CE (COM (2016) 821 final del 12 gennaio 2017)</p>
---	--	---

notifica ed infine le conseguenze in cui incorrono gli Stati membri qualora non osservino gli obblighi della direttiva. In particolare, con riferimento alle conseguenze per gli stati membri che non ottemperano all'obbligo di notifica si rileva che l'inosservanza dell'obbligo di notifica costituirà un *“vizio procedurale sostanziale grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli”*.


- L'articolo 4, che precisa l'oggetto dell'obbligo di notifica e in particolare: i regimi di autorizzazione, taluni requisiti in materia di stabilimento, taluni requisiti che incidono sulla libera prestazione di servizi e i requisiti riguardanti l'assicurazione di responsabilità professionale e le attività multidisciplinari.
- L'articolo 5, che introduce un periodo di consultazione di tre mesi che permette di intervenire su una misura prima che questa venga adottata. In sostanza, dalla notifica del progetto la Commissione europea, gli altri Stati membri e i portatori di interessi hanno un massimo di due mesi per formulare le loro osservazioni e successivamente lo Stato membro notificante ha un massimo di un mese per rispondere.
- L'articolo 6, che disciplina il caso in cui la Commissione rilevi dubbi sulla conformità alla direttiva servizi di una misura notificata. A seguito di questa segnalazione lo Stato interessato non può adottare la misura per tre mesi entro i quali la Commissione *“(…) può, a norma dell'articolo 7 e in linea con la vigente disposizione della direttiva servizi, adottare una decisione legalmente vincolante in cui la misura notificata è dichiarata incompatibile con la direttiva servizi e si richiede allo Stato membro notificante di astenersi dall'adottarla.”*.

3. I POSSIBILI EFFETTI APPLICATIVI SUGLI ORDINAMENTI INTERNI (NAZIONALE E REGIONALI).

Si evidenzia che, in merito ai possibili effetti applicativi sull'ordinamento interno di alcune delle disposizioni della proposta di direttiva, si sono pronunciate quattro regioni con l'approvazione da parte dei rispettivi Consigli regionali/Assemblee legislative di quattro risoluzioni, nel contesto delle procedure di partecipazione regionale alla fase ascendente del diritto europeo, di cui agli articoli 24, comma 3, 25 e 9 della legge 234 del 2012, in attuazione delle rispettive leggi regionali di procedura.

In particolare si segnalano:

- Risoluzione I Commissione assembleare dell'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna ogg. 4102 del 14 febbraio 2017 *sulla Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno – COM (2016) 821 final del 12 gennaio 2017. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona;*
- Risoluzione IV Commissione consiliare del Consiglio regionale della Regione Abruzzo n. 11 del 22 febbraio 2017 ai sensi dell'art. 4 (verifica del rispetto del principio di sussidiarietà della l.r. 39/14) *iniziativa della Commissione europea avente ad oggetto la*

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma 6 e 7 aprile 2017 Barbara Attili - Regione Emilia-Romagna Focus sulla proposta di direttiva che modifica la procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi della direttiva 2006/123/CE (COM (2016) 821 final del 12 gennaio 2017)</p>
---	--	---


- proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;*
- Deliberazione del Consiglio regionale della Regione Puglia n. 92 del 7 marzo 2017 che approva la *“Risoluzione sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno”;*
 - Risoluzione del Consiglio regionale della regione Marche del 28 marzo 2017 sulla *“Partecipazione della Regione Marche al meccanismo di “Allarme rapido – early warning” ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea – Dialogo politico con le Camere del Parlamento italiano in merito alla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della Direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi e che modifica la Direttiva 2006/123 e il Regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno”.*
 - Nel rinviare al testo delle risoluzioni approvate, per il dettaglio delle osservazioni elaborate da ciascuna Regione, di seguito si richiamano le principali osservazioni e considerazioni formulate dalle stesse sul potenziale impatto della proposta di direttiva sull'ordinamento interno, e in particolare sull'iter di adozione degli atti legislativi, regolamentari e amministrativi.

3.1 Osservazioni di merito.

Premesso, dunque, lo status quo dell'attuale sistema di notifica, è stato evidenziato che alcune delle proposte di modifica contenute nella proposta di direttiva in esame, sono di particolare interesse per l'impatto che potrebbero determinare negli ordinamenti interni, sia a livello nazionale che regionale.

Alcune rilevanti criticità sono state segnalate con riferimento alla “rinnovata” procedura di notifica prevista dall'art. 3, alla procedura di consultazione degli altri Stati membri di cui all'articolo 5, alle procedure di segnalazione di cui all'articolo 6 e alla decisione di competenza della Commissione europea di cui all'articolo 7, della proposta di direttiva.

In particolare, l'articolo 3, comma 3, della proposta di direttiva prevede che i progetti di misure e le modifiche dei progetti di misura debbano essere notificati alla Commissione almeno tre mesi prima della loro adozione. La proposta di direttiva introduce quindi un termine dilatorio tra la notifica e l'adozione della misura, al contrario di quanto previsto dalla vigente direttiva 2006/123/CE che nel paragrafo 7 dell'art. 15 dispone esplicitamente che *“(…) La notifica non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione (...)”*. Laddove l'attuale direttiva venisse modificata nel senso previsto dalla


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma 6 e 7 aprile 2017 Barbara Attili - Regione Emilia-Romagna Focus sulla proposta di direttiva che modifica la procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi della direttiva 2006/123/CE (COM (2016) 821 final del 12 gennaio 2017)</p>
---	--	---

proposta di direttiva in esame, dunque, si potrebbe determinare un forte impatto sugli iter procedurali di adozione delle leggi, o dei provvedimenti, a livello nazionale e regionale, allungando inevitabilmente i tempi di adozione degli atti legislativi, regolamentari e amministrativi, oggetto di notifica.

È stato evidenziato, infatti, che in base a quanto previsto dall'art. 5 della proposta di direttiva, al ricevimento della notifica da parte della Commissione europea, si apre la consultazione tra Stato notificante, gli altri Stati membri e la stessa Commissione, della durata massima di tre mesi. Gli altri Stati hanno due mesi di tempo per presentare osservazioni allo Stato notificante e questo ha un mese per rispondere. Entro lo stesso termine di tre mesi previsto per l'espletamento della consultazione, la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 6 della proposta di direttiva, può segnalare allo Stato membro notificante le proprie considerazioni in merito alla compatibilità del progetto di misura notificato con la direttiva 2006/123/CE e l'intenzione di adottare una decisione in merito. Di conseguenza, se lo Stato membro notificante riceve dalla Commissione europea la segnalazione di voler adottare una decisione, non deve adottare il progetto di misura per ulteriori tre mesi che decorrono dalla scadenza del periodo di consultazione. Il termine per l'adozione del progetto di misura notificata, quindi, risulterebbe ulteriormente allungato, fino ad un massimo di sei mesi dal momento della notifica. Inoltre, ai sensi dell'articolo 7 della proposta di direttiva, qualora la Commissione abbia effettuato una segnalazione, essa può, nel termine dei tre mesi che decorrono dalla data di scadenza del periodo di consultazione, adottare una decisione con cui dichiara il progetto di misura incompatibile con la direttiva 2006/123/CE e chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare il progetto di misura o qualora la misura sia stata già adottata, di abrogarla. Si evidenzia che l'adozione del progetto di misura da parte dello Stato notificante prima dell'espletamento della procedura descritta, in base a quanto previsto dalla proposta di direttiva (comma 4, art. 3), determina un "*(..) vizio procedurale grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli (...)*".

Alla luce del potenziale impatto delle proposte di modifica, dunque, è stata evidenziata l'opportunità di "tenere fermo" quanto attualmente previsto dal paragrafo 7 dell'articolo 15 della direttiva n. 2006/123/CE, che invece la proposta di direttiva propone di abrogare (articolo 12), prevedendo esplicitamente che la notifica, da effettuarsi almeno tre mesi prima dell'adozione della misura, non impedisca l'adozione della misura notificata da parte dello Stato notificante, e che analogamente a quanto già avviene, entro il termine di tre mesi dalla notifica, la Commissione europea esamini la compatibilità delle disposizioni con il diritto europeo ed adotti, all'occorrenza, una decisione per richiedere allo Stato membro di astenersi dall'adottarle o di sopprimere le nuove misure, qualora nel frattempo già adottate.

Inoltre, visto che il comma 4 dell'articolo 3 della proposta di direttiva prevede che, in generale, l'inosservanza degli obblighi di notifica costituisce "*(...) vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli (...)*", è stata sottolineata la necessità di specificare (e chiarire) cosa si intende per "*vizio procedurale sostanziale di natura grave*" e, in particolare, se spetti agli Stati membri definire nell'ambito delle proprie competenze le conseguenze del vizio procedurale e sostanziale. Tale chiarimento risulta tanto più necessario considerato che, come rilevato


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 6 e 7 aprile 2017 Barbara Attili - Regione Emilia-Romagna Focus sulla proposta di direttiva che modifica la procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi della direttiva 2006/123/CE (COM (2016) 821 final del 12 gennaio 2017)
---	---	--

nel precedente paragrafo, decreto legislativo n. 59 del 2010 di attuazione della direttiva servizi attualmente già prevede l'inefficacia del provvedimento (vedi art. 13, comma 1) come conseguenza della mancata notifica. Sarebbe quindi opportuno esplicitare se, in questo caso, la Commissione europea sia legittimata ad aprire una procedura di infrazione ai sensi degli artt. 258 e 259 del TFUE.

3.2 Sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Quanto alla conformità rispetto al **principio di sussidiarietà**, è stato rilevato solo dall'Assemblea legislativa della Regione Marche che la proposta di direttiva sembra porre alcuni problemi, in particolare: *"(...) La nuova disciplina europea, una volta approvata, interverrebbe, infatti, direttamente nei procedimenti normativi ed amministrativi degli Stati membri che risulterebbero sospesi fino allo svolgimento dell'attività di valutazione della Commissione europea. Questo meccanismo risulterebbe giustificato, in base ai contenuti della relazione alla proposta, perché i regimi di autorizzazione ancora previsti all'interno degli ordinamenti degli Stati membri rischiano di limitare l'esercizio della libertà di impresa e gli investimenti ad essa connessi, con pregiudizio per le imprese e per i consumatori. D'altro canto, tuttavia, il meccanismo di notifica preventiva consentirebbe alla Commissione europea di condizionare l'esercizio della funzione legislativa in ambiti lasciati alla competenza degli Stati, riconducibili alle modalità di attuazione della libera circolazione dei servizi, determinando, di fatto, un ampliamento dei poteri dell'Unione europea in una materia di competenza concorrente. Inoltre, in base all'articolo 4 del TUE, nel quale è richiamato il successivo articolo 5, precisa che l'Unione rispetta l'identità nazionale degli Stati membri "insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali" e l'esercizio della funzione normativa da parte di uno Stato non può che essere ricondotta a questo alveo, in quanto massima espressione di sovranità e di legittimazione democratica. D'altro canto, l'ordinamento europeo ha nella procedura di infrazione disciplinata all'articolo 258 TFUE lo strumento attraverso il quale far rilevare l'inosservanza di un principio di diritto europeo da parte di uno Stato membro, nel rispetto delle prerogative proprie di questo istituto che si basano su un dialogo costruttivo, almeno fino al termine della fase precontenziosa, tra Stato stesso e Commissione europea. (...)"*.

Per quanto riguarda il rispetto del **principio di proporzionalità**, invece, si sono pronunciate in modo sostanzialmente analogo tutte le regioni sottolineando che, le proposte di modifica contenute nella proposta di direttiva in esame rischiano di incidere in modo non proporzionato sui procedimenti di adozione delle disposizioni normative, regolamentari e amministrative degli stati membri e delle regioni stesse. E' stato evidenziato, infatti, che la procedura di notifica così come delineata nella proposta di direttiva non si limita a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo, ossia porre rimedio alle criticità che sinora non hanno garantito un adeguato funzionamento della attuale procedura di notifica prevista dalla direttiva servizi e migliorarne il funzionamento per meglio supportare la corretta attuazione della direttiva servizi, ma vada oltre, introducendo in sostanza un controllo *ex-ante* sul legislatore che incide sulle procedure di adozione delle disposizioni da parte degli stati, e delle regioni, complicando gli iter procedurali di adozione di leggi, regolamenti e atti amministrativi e allungando

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 6 e 7 aprile 2017 Barbara Attili - Regione Emilia-Romagna Focus sulla proposta di direttiva che modifica la procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi della direttiva 2006/123/CE (COM (2016) 821 final del 12 gennaio 2017)
---	---	--

eccessivamente i tempi necessari per la loro adozione. Le proposte di modifica, così come attualmente formulate, quindi potrebbero impattare in modo non proporzionato sui procedimenti e sui tempi di adozione delle normative e, di conseguenza, anche sui destinatari delle disposizioni oggetto di notifica che dovrebbero poter operare in un quadro giuridico definito e certo. È stata segnalata, inoltre, l'ulteriore incertezza dovuta alla non chiarezza sulle conseguenze che l'assenza o la non corretta notifica o l'adozione definitiva dell'atto in caso di segnalazione da parte della Commissione europea, possono determinarsi sulla possibile adozione di una decisione, prima del decorrere dei tre mesi successivi alla conclusione della consultazione, in particolare per quanto riguarda gli effetti nei confronti dei destinatari.

4. IL SEGUITO DELLE POSIZIONI DELLE REGIONI.


Con riferimento al seguito dato alle posizioni regionali sulla proposta di direttiva, si segnala l'approvazione, l'8 marzo 2017, da parte della 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica del **parere sulla proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno.**

Il parere, richiamate in premessa sia la relazione del Governo sulla proposta di direttiva, che le risoluzioni dell'Emilia-Romagna del 14 febbraio 2017 e dell'Abruzzo del 22 febbraio 2017, trasmesse ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge n. 234 del 2012, contiene una serie di osservazioni indirizzate alla Commissione di merito (10a Commissione Industria, commercio, turismo) che sarà chiamata a tenerne conto in sede di adozione della Risoluzione finale di indirizzo.

Il parere riprende molte delle osservazioni contenute nelle risoluzioni regionali sia con riferimento alla valutazione della compatibilità con il principio di proporzionalità che con riferimento al merito dell'atto europeo, evidenziando il potenziale impatto sul nostro ordinamento della proposta di direttiva se sarà definitivamente approvata nella sua attuale formulazione.

Si segnala inoltre che la 10a Commissione Industria, commercio, turismo del Senato ha avviato una serie di audizioni informali finalizzate ad acquisire maggiori dettagli e informazioni sul potenziale impatto della proposta di direttiva sull'ordinamento interno. Il 23 marzo 2017, quindi, i rappresentanti delle assemblee legislative di Emilia-Romagna, Abruzzo e Puglia hanno partecipato all'audizione svoltasi presso la 10a Commissione del Senato, ribadendo le considerazioni e osservazioni contenute nelle relative risoluzioni.

È del 6 aprile, quindi, il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che, tenuto conto delle posizioni espresse dalle regioni, sintetizza le osservazioni sulla proposta di direttiva formulando rilievi in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, nonché, sul merito di alcuni punti valutati non chiari.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma 6 e 7 aprile 2017 Barbara Attili - Regione Emilia-Romagna Focus sulla proposta di direttiva che modifica la procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi della direttiva 2006/123/CE (COM (2016) 821 final del 12 gennaio 2017)</p>
---	--	---

Le osservazioni, in particolare, hanno riguardato:

- il rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto il “nuovo” meccanismo di notifica preventiva interviene direttamente nei procedimenti normativi e amministrativi degli Stati membri, la cui disciplina attiene a competenze proprie degli Stati, con l’ulteriore rischio di ampliare i poteri di intervento dell’Unione europea su atti interni che potrebbero riguardare materie e settori non di competenza dell’UE;
- il rispetto del principio di proporzionalità, in quanto il “nuovo” meccanismo di notifica e valutazione da parte della Commissione europea, per come è articolato, complica e allunga l’iter di adozione degli atti legislativi e amministrativi in modo non proporzionato;
- alcuni punti di merito tra cui si segnalano: la definizione di “*progetto di misura*” ed in particolare cosa si intende con “*fase preparatoria in cui sia ancora possibile per lo stato membro notificante, apportarvi modifiche sostanziali*” (articolo 2, lettera a)); il riferimento alle conseguenze dell’inosservanza degli adempimenti (articolo 3, comma 4) in cui si parla di “*vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli*”.

Si segnala, in conclusione, che a livello europeo, nel contesto della procedura di allerta precoce di cui al Protocollo n. 2 allegato al Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) che pone in capo ai parlamenti nazionali la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte di atti legislativi europei, in Francia, entrambe le camere del Parlamento nazionale hanno approvato un parere motivato rilevando, appunto la violazione del principio di sussidiarietà (art. 5 TUE) da parte della proposta di direttiva *sulla proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno*, mentre in Germania analogo parere motivato è stato approvato dal Bundestag.